

**T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, 06-11-2007, n. 3606**

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA TOSCANA

- III<sup>^</sup>SEZIONE-

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 1420/2005 di C.C., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Tilli e Stefano Ceni, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo, in Firenze, via dei Servi, 12;

contro

il Comune di Capalbio, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

n o n c h è contro

la Provincia di Grosseto, in persona del Presidente della Provincia pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Chiara Canuti e Stefania Sorrenti, con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Alessandro Camaiti, in Firenze, via il Prato, 66;

PER L'ANNULLAMENTO

a) del provvedimento del Comune di Capalbio del 1975/2005 prot. n. 7450 avente ad oggetto: "comunicazione relativa a impianto produttivo dei beni /servizi ( DPR 241/90 e s.m.i). Non approvazione relazione Agrituristica ( LRT n. 30/03 art. 5 commi 6 e 9 modificato e integrato dall'art. 11 della LRT n. 64/95 - LRT n. 25/97 e LRT n. 23/00)";

b) della determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo e Attività Produttive - Responsabile del Servizio **Miglioramenti** Fondiari, Infrastrutture e Pianificazione Aziendale della Provincia di Grosseto datata 28/4/2005 prot. n. 41949 di non approvazione della relazione agrituristica presentata dal ricorrente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Grosseto;

Viste le memorie difensive prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 14 giugno 2007, relatore il Consigliere Andrea Migliozi, l'avv. S. Ceni per la parte ricorrente e l'avv. S. Sorrenti per la resistente Provincia di Grosseto;

### **Svolgimento del processo**

Il ricorrente, nella sua qualità di titolare di azienda **agricola**, sita in Comune di Capalbio, inoltrava in data 4 marzo 2005 al Comune di Capalbio domanda di autorizzazione allo svolgimento di Attività Agrituristiche ai sensi dell'art. 8 della legge regionale Toscana n. 30/03, con l'allegata relazione sulle attività agrituristiche di cui all'art. 7 della citata legge regionale.

Tale istanza veniva trasmessa per l'attività istruttoria di competenza alla Provincia di Grosseto e il Responsabile del Servizio **Miglioramenti** Fondiari, Infrastrutture e Pianificazione Aziendale di tale Ente, sulla scorta del parere contrario espresso ai sensi dell'art. 17 della L.R. 30/03, con determinazione del 28/4/2005 prot. n. 41949 (prot. inf. n. 6561) non approvava la relazione agrituristica sopraindicata, avuto riguardo al fatto che "gli edifici proposti per uso agrituristico risultano vincolati ad altri utilizzi secondo il PMAA approvato".

Quindi, il Comune di Capalbio, con nota del 19 maggio 2005 prot. n. 7450 comunicava al sig. C. l'avvenuta non approvazione da parte della Provincia di Grosseto della relazione sulle attività agrituristiche, preannunciando sulla scorta di quanto comunicato, l'archiviazione della relativa istanza.

L'interessato ha impugnato sia la determinazione dirigenziale della Provincia di Grosseto sia la conseguente nota di comunicazione del Comune di Capalbio, deducendone la illegittimità per i vizi di eccesso di potere (sotto il profilo dell'errore) e della violazione di legge:

Secondo parte ricorrente il rilievo opposto dall'amministrazione provinciale circa l'esistenza di un vincolo degli edifici ad un loro diverso utilizzo non è preclusivo al rilascio della chiesta autorizzazione, dal momento che l'agriturismo ben rientra tra le attività connesse a quelle **agricole** principali.

Si è costituita in giudizio la Provincia di Grosseto che ha contestato la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto la reiezione.

### **Motivi della decisione**

Ritiene il Collegio che gli atti impugnati siano immuni dai vizi di legittimità dedotti col proposto ricorso.

Il sig. C. ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione (prevista dall'art. 8 della L.R.T. n. 30/2003) allo svolgimento delle attività agrituristiche in alcuni immobili facenti parte dell'azienda **agricola** di cui è titolare, ma come correttamente rilevato dall'Amministrazione locale preposta all'istruttoria della relativa pratica (la Provincia di Grosseto), nella specie mancano le condizioni di fatto e di diritto richieste dalla normativa di settore per accordare il chiesto permesso.

Invero, come si evince dalla lettura degli atti di causa, in precedenza, al ricorrente, è stato approvato, a seguito di sua esplicita richiesta effettuata nel 1999 e integrata nel 2003, relativamente all'azienda **agricola** di cui fanno parte gli immobili destinati ad attività agrituristiche, da parte del Comune di Capalbio apposito PMAA (**Programma** di **miglioramento** **agricolo** ambientale) che ha previsto una serie di interventi finalizzati all'uso **agricolo** dell'intero complesso immobiliare dell'azienda di cui lo stesso ricorrente è titolare senza che fosse previsto alcun utilizzo agrituristico dei fabbricati.

In particolare, poi, il ricorrente nell'ambito del procedimento di approvazione di detto Piano di **miglioramento**, con atto unilaterale d'obbligo del 30/8/2004 si è impegnato, nel rispetto del PMAA oltretutto "a destinare la costruzione ad uso **agricolo** e ad utilizzarla come abitazione rurale" (art.2), a " non modificare le destinazioni d'uso delle costruzioni esistenti per la durata del **programma** (dieci anni) e dei nuovi edifici per almeno 20 anni" (art.3).

Ora, è abbastanza agevole rilevare come l'esistenza di un vincolo specifico degli immobili dell'azienda **agricola** ai soli fini previsti dal PMAA (quelli dell'uso **agricolo** e di abitazione dell'imprenditore titolare)) costituisca circostanza impeditiva all'accoglimento della richiesta di utilizzare parte degli stessi immobili già impegnati e destinati ad attuare le finalità del PMAA ad un utilizzo agrituristico ivi non contemplato.

In proposito vale peraltro qui richiamare il contenuto di tipo ostativo della disciplina di attuazione della normativa regionale (L. R. 64/95) regolante i Programmi di **miglioramento** **agricolo** ambientale costituita dal regolamento regionale 5 settembre 1997 n. 4, lì dove all'art. 5 , terzo comma è previsto espressamente che "gli edifici sono utilizzati come previsto dal **programma** di **miglioramento** **agricolo ambientale** per tutto il periodo di validità dello stesso, con esclusione di altre utilizzazioni, comprese quelle agrituristiche, salva la possibilità di variazione del **programma**".

Soccorre, all'uopo, ancora, il disposto di cui all'art. 18 della stessa legge regionale Toscana n. 30/03, secondo cui "non è consentita la trasformazione ai fini agrituristiche degli edifici o di parti di essi e degli annessi **agricoli** realizzati alle condizioni

contenute nelle convenzioni o negli atti di obbligo di cui all'art. 4 comma 6 della legge regionale n. 64/95 per il periodo di validità delle convenzioni e atti d'obbligo".

Il regime giuridico che regge la fattispecie all'esame reca dunque un espresso divieto di utilizzare a fini agrituristici immobili destinati ad uso **agricolo** "stricto sensu", di talchè la richiesta del C. di autorizzazione alle attività agrituristiche sussistendo le condizioni preclusive sopra illustrate, non può trovare accoglimento.

Né ad avallare la fondatezza della pretesa del ricorrente può giovare la normativa sopravvenuta recata dalla legge statale n. 96/06, vuoi perché dette disposizioni di per sé non consentono il contestuale utilizzo agrituristico, senza che sia preventivamente variato l'approvato PMAA, vuoi perché in ogni caso, la citata legge 96/06 in quanto legge - cornice ai fini dell'applicazione dei relativi principi necessita di una emananda disciplina di dettaglio e di adeguamento da parte della Regione Toscana che, in ogni caso consente all'Ente Regione poteri di controllo in subjecta materia.

In forza delle suesposte considerazioni, il ricorso si appalesa infondato e va, perciò respinto.

Quanto alle spese e competenze del giudizio, le stesse, con riferimento alla resistente Provincia di Grosseto, vanno poste a carico della parte ricorrente e liquidate come da dispositivo, mentre alcunché in proposito va disposto, in relazione alla mancata costituzione in giudizio dell'intimato Comune di Capalbio.

#### **P.Q.M.**

Il tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo Rigetta.

Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della Provincia di Grosseto, delle spese e competenze del giudizio che si liquidano complessivamente in euro 2.000,00 (duemila) + IVA e CPA.

Nulla spese nei confronti del Comune di Capalbio.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso, in Firenze, in camera di consiglio, il 14 giugno 2007, con l'intervento dei signori:

Avv. Angela RADESI - Presidente

Dott. Raffaele POTENZA - Consigliere

Dott. Andrea MIGLIOZZI - Consigliere, rel., est.